



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 12 F/2019

T.F. 9/2019

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Bruno Boario

Componente

Avv. Francesco Paoletti

Componente est.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito all'atto di deferimento adottato in data 19 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 66, comma IV, del Regolamento di Giustizia dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandra Giovagnoli nei confronti del Sig. Vincenzo Corvino.

FATTO

Con atto in data 19 dicembre 2019 il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandra Giovagnoli, deferiva innanzi a codesto Tribunale il Sig. Vincenzo Corvino, delegato Regionale FIG per la Campania, avendo ravvisato nella condotta di quest'ultimo, per i fatti di cui *infra*, gli estremi della violazione di cui all'art. 4, comma 1, punto 4) del Regolamento di Giustizia, in occasione della gara del Trofeo Campania "Engel & Volkers" svoltasi il 22 giugno 2019 presso il Golf Club Salerno.

Risulta in punto di fatto, sulla scorta di tre segnalazioni ad opera – rispettivamente – del Sig. Francesco Langella (direttore del comitato di gara e direttore del suddetto circolo), del Sig. Nicola Pizzi (componente del comitato di gara) e del Sig. Valter Annunziata (socio del predetto

circolo e partecipante alla gara in oggetto) che alla gara *de qua* – determinante per l'assegnazione del Trofeo Campania, e dalla quale è pertanto scaturita una accesa competizione tra i circoli che vi hanno preso parte – hanno partecipato anche due giovani giocatori *juniores* (in quanto la gara era valida anche per il ranking giovanile), ai quali il direttore di gara Langella aveva impartito le istruzioni in merito alle partenze da utilizzare, che i giovani giocatori avevano seguito: istruzioni, peraltro, poi rivelatesi non corrette.

E' accaduto infatti che dopo la premiazione, che ha visto tra i premiati anche uno dei due *juniores*, e segnatamente Giordana Corvino, figlia del Sig. Vincenzo Corvino, il rappresentante del Golf Club Volturmo, Sig. Antonino Di Blasi, abbia sollevato la questione relativa alla irregolarità dei *tee* di partenza dei due giocatori *juniores*.

Ne scaturiva un acceso dibattito, all'interno del quale veniva interpellato anche l'Arbitro Nazionale Ferdinando Casini che, alla luce di una rappresentazione degli elementi di fatto in realtà non appropriata, riteneva corretta la squalifica dei giocatori.

Sulla scorta anche di tale parere il comitato di gara, sia pur a malincuore, procedeva alla squalifica dei due ragazzi (squalifica, peraltro, poi revocata, con conseguente convalida dei punteggi ottenuti dai ragazzi, sulla base di conforme parere reso dal suddetto Arbitro pochi giorni dopo, in seguito ad una rappresentazione più completa ed esaustiva dell'accaduto, dalla quale appariva evidente che i ragazzi fossero stati indotti in buona fede nell'errore da un componente del comitato di gara).

La ragione del disposto deferimento risiede nella condotta tenuta dal Sig. Vincenzo Corvino sia nel corso della gara che subito dopo la stessa, al momento della preparazione delle classifiche, finalizzata ad influenzare le decisioni sia del marcatore che del direttore di gara, come riportato nelle segnalazioni suddette inviate alla Federazione.

In dettaglio:

- con gli esposti a firma del Sig. Langella e del Sig. Pizzi si denunciava l'invio al medesimo Sig. Langella di un messaggio whatsapp da parte del Sig. Corvino nel quale quest'ultimo paventava la squalifica di tutti i commissari di gara da parte della Federazione qualora non fosse stata revocata la squalifica irrogata ai due giovani giocatori;

- con l'esposto a firma del Sig. Walter Annunziata, che ha partecipato alla gara in oggetto nel team in cui giocava la figlia del Sig. Corvino, della quale era marcatore, quest'ultimo rappresentava di aver attribuito una penalità alla giovane giocatrice per aver mandato un suo colpo fuori limite e che, in ragione di ciò, sarebbe stato subito dopo avvicinato dal Corvino il quale, qualificandosi come delegato regionale della FIG, lo avrebbe invitato ad essere "più educato" nei confronti della ragazza.

Nel citato esposto il Sig. Annunziata riferisce altresì di essersi sentito minacciato per effetto dell'accaduto e di aver conseguentemente perso la serenità del gioco, tanto da farsi sostituire nel ruolo di marcatore da altro giocatore.

Si instaurava pertanto il procedimento disciplinare, a cui veniva delegato il Sostituto Procuratore Avv. Alessandra Giovagnoli, nel corso del quale veniva sentito personalmente il Sig. Corvino e veniva esaminata anche una memoria che lo stesso faceva pervenire, nella quale giustificava il proprio comportamento assumendo che:

- a) il proprio ruolo di delegato gli imponeva di far osservare le regole;
- b) il suo intervento era stato motivato dal fatto che la squalifica irrogata ai due ragazzi fosse palesemente erronea (tant'è che poi è stata revocata);
- c) il messaggio whatsapp inviato al Sig. Langella era privato (e dunque non utilizzabile nell'ambito del procedimento disciplinare) e comunque non conteneva alcuna minaccia di squalifica nei confronti di alcuno;
- d) del pari, nessun carattere di minaccia era da rinvenirsi nelle parole rivolte al marcatore della propria figlia.

Nel prosieguo dell'istruttoria venivano poi sentiti, come soggetti informati dei fatti, tutti i componenti del comitato di gara (formato da un rappresentante per ciascun circolo partecipante alla stessa), nelle persone di Nicola Pizzi, Ferdinando Di Cerbo, Antonino Di Blasi e Giuseppe Macario; veniva inoltre sentito l'Arbitro Nazionale Ferdinando Casini, nonché la Sig.ra Maria Cims (quale terza componente del team nel quale giocavano il Sig. Annunziata e la giovane Giordana Corvino).

Sulla base delle dette audizioni e dell'esame della documentazione fatta pervenire, e ritenendo

che la condotta del Sig. Corvino integrasse gli estremi della violazione dell'art. 4, comma 4) del Regolamento di Giustizia là dove, al di là del carattere inappropriato e inopportuno delle sue dichiarazioni, quest'ultimo risulta aver coinvolto la Federazione, lasciando chiaramente intendere di esserne avallato circa le proprie asserzioni, il Sostituto Procuratore – con atto del 31 ottobre 2019 – comunicava al Sig. Vincenzo Corvino la conclusione delle indagini relative al procedimento disciplinare e lo informava della intenzione di procedere al deferimento: atto che veniva poi adottato in data 19 dicembre 2019, dando luogo al presente giudizio.

In difetto di richiesta di decreto sanzionatorio, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione presso la sede della Federazione Italiana Golf in Roma per il giorno 14 gennaio 2020.

Nessuna comunicazione perveniva in vista dell'udienza.

All'udienza del 14 gennaio 2020 erano presenti oltre al Procuratore Federale Avv. Paolo Berruti, il Sig. Vincenzo Corvino accompagnato dal proprio legale, Avv. Francesco Del Grosso; a tale udienza il Collegio si riservava.

DIRITTO

Il deferimento è fondato e va accolto.

La ricostruzione dei fatti così come operata non può che essere ritenuta attendibile ed in linea, soprattutto, con le fonti di prova avute a riferimento.

Dalla lettura degli esposti, e dall'esame dei verbali di audizione delle persone ascoltate (fatta eccezione per i Sigg.ri Di Cerbo e Di Blasi) emerge infatti che il Sig. Corvino non si sia affatto limitato a far rispettare le regole (come dallo stesso preteso ed asserito nella memoria a sua firma), avendo al contrario invocato il proprio ruolo all'interno della Federazione con intenti esorbitanti tale finalità: e ciò sia nel momento in cui si è rivolto al marcatore della propria figlia (se avesse solo inteso chiedere una maggior cortesia verso la ragazza – peraltro a fronte di un comportamento del marcatore assolutamente corretto e gentile, come dichiarato dalla Sig.ra Maria Cims – non sarebbe stato necessario palesare la propria qualifica di Delegato Regionale FIG), sia soprattutto nel momento in cui si è rivolto al Sig. Langella, successivamente alla intervenuta squalifica dei due giocatori *juniores*.

Il tenore letterale del messaggio whatsapp è al riguardo inequivocabile laddove il Corvino dichiara di aver parlato con il Segretario Generale della Federazione, intenzionalmente lasciando intendere come la sospensione dalla FIG dei capitani e del direttore di gara, nel caso di mancata revoca della squalifica, fosse una conseguenza obbligata, promanante dalla Federazione stessa, della quale il Corvino si stava facendo, in sostanza, portavoce.

Orbene, se l'episodio relativo al marcatore, pur censurabile teoricamente in ragione della spendita del proprio ruolo istituzionale all'interno della FIG, è tuttavia in estrema ipotesi comprensibile sotto un profilo umano, dato l'indubbio coinvolgimento personale, non altrettanto può ritenersi per l'episodio legato al lungo messaggio whatsapp, laddove il coinvolgimento della Federazione, oltre a non corrispondere a verità (come dal Corvino stesso riconosciuto nella comunicazione a sua firma inviata al Segretario Generale della FIG) appare di nessuna altra finalità se non quella di una velata "minaccia" (laddove nel messaggio si legge "spero non vogliate giungere a tanto").

Né un siffatto atteggiamento può essere giustificato dalla ritenuta illegittimità della misura sanzionatoria irrogata ai due giovani giocatori, poiché il Corvino ben avrebbe potuto far ricorso agli ordinari strumenti di giustizia federale per l'accertamento della erroneità della squalifica. Conclusivamente, non sono rilevabili circostanze idonee a mutare il quadro probatorio delineato dal Sostituto Procuratore.

PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del deferimento promosso dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandra Giovagnoli con atto del 19 dicembre 2019, commina al Sig. Vincenzo Corvino la sanzione di 30 (trenta) giorni di sospensione, in applicazione dell'art. 13, lett. a) del Regolamento di Giustizia, quale misura minima in caso di condotta integrante gli estremi della violazione di cui all'art. 4, comma 1, punto 4) del medesimo Regolamento.

La sanzione avrà decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Così deciso in Roma, 14 gennaio 2020.

Avv. Antonella Terranova

Presidente



Avv. Francesco Paoletti est.

Componente



Avv. Bruno Boario

Componente

